



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

SEZIONE DI BRESCIA

Registro Generale: 173/2004

nelle persone dei Signori:

FRANCESCO MARIUZZO Presidente

GIANLUCA MORRI Ref.

MAURO PEDRON Ref., relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella camera di consiglio del **27 Febbraio 2004**

Visto il ricorso 173/2004 proposto da:

ZACCAGNI ELENA, IN PR. E IN QUALITA' DI CONSIGLIERE COMUNALE

rappresentata e difesa da:

IN PROPRIO

*con domicilio eletto presso
la SEGRETERIA DELLA SEZIONE
in BRESCIA VIA MALTA, 12*

contro

COMUNE DI GUIDIZZOLO

rappresentato e difeso da:

*GIANOLIO ALBERTO ARRIGO
con domicilio eletto presso
la SEGRETERIA DELLA SEZIONE
in BRESCIA VIA MALTA, 12*

per l'accertamento ex art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 del diritto di accesso al protocollo generale del Comune contro il diniego opposto con nota del Sindaco prot. n. 109/176/93 di data 8 gennaio 2004;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI GUIDIZZOLO

Udito il relatore Ref. MAURO PEDRON;

Rilevato:

- che la ricorrente ha chiesto di accedere al protocollo generale del Comune per lo svolgimento del mandato di consigliere comunale ai sensi dell'art. 43 comma 2 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- che il Sindaco nella nota di diniego impugnata ritiene ammissibile soltanto l'accesso riguardante specifici argomenti sulla base di richieste che dimostrino con chiarezza il collegamento tra l'accesso e l'attività di consigliere;
- che nella memoria di costituzione il Comune evidenzia il rischio di divulgazione di dati sensibili o coperti da segreto e i problemi organizzativi derivanti dall'interferenza dell'accesso con il normale svolgimento dell'attività del personale addetto al protocollo;

Considerato:

- che questo Tribunale con sentenza n. 1155 dell'11 agosto 2003 si è già pronunciato per un'interpretazione ampia dell'art. 43 comma 2 del Dlgs. 267/2000, escludendo che il consigliere debba motivare le richieste di accesso e che i regolamenti comunali possano introdurre limitazioni a tale diritto;
- che l'art. 43 comma 2 del Dlgs. 267/2000 non contiene eccezioni al diritto di accesso dei consiglieri per quanto riguarda la tipologia degli atti. La norma richiede soltanto che le informazioni così acquisite siano utili all'espletamento del mandato e che i consiglieri mantengano il segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;
- che l'amministrazione comunale non può esercitare alcun sindacato circa il collegamento tra le informazioni richieste e lo svolgimento del mandato di consigliere, in quanto diversamente si consentirebbe alla giunta e al sindaco, e in definitiva a una parte politica, di limitare l'azione dei soggetti ai quali spetta istituzionalmente il compito di controllare l'operato dell'ente e di elaborare le direttive per l'attività futura;
- che ai consiglieri non può essere imposto l'onere di specificare in anticipo l'oggetto degli atti a cui intendono accedere, in quanto tali informazioni potrebbero essere conoscibili solo in conseguenza dell'accesso. Non appare quindi ragionevole subordinare l'accesso alla disponibilità di determinate informazioni se i consiglieri non sono posti nella condizione di avere tali informazioni in via ordinaria e senza disparità di trattamento;
- che la tutela dei dati personali contenuti negli atti conservati dall'amministrazione è affidata ai consiglieri che fanno richiesta di accesso. Il trattamento di questi dati da parte dei consiglieri deve essere rispettoso del diritto alla riservatezza e alla sicurezza delle persone interessate e connesso all'espletamento del mandato;
- che sotto il profilo organizzativo l'accesso al protocollo comunale non deve creare intralcio all'attività degli uffici e pertanto l'amministrazione può prevedere delle limitazioni nell'orario e nella facoltà di ottenere l'assistenza del personale addetto. Tali limitazioni devono essere proporzionate alle esigenze di servizio;

Ritenuto di non dover disporre sulle spese in quanto la ricorrente si è difesa in proprio;

P.Q.M.

accerta il diritto della ricorrente ad accedere al protocollo generale del Comune per lo svolgimento del mandato di consigliere comunale, con facoltà per l'amministrazione di prevedere delle limitazioni di natura organizzativa proporzionate alle esigenze di servizio della struttura che gestisce il protocollo.

Nulla per le spese.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

BRESCIA, 27 Febbraio 2004

NUMERO SENTENZA	163 / 2004
DATA PUBBLICAZIONE	01 - 03 - 2004